

### **ART. 32: Congresso Nazionale**

1. Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Esso si riunisce almeno ogni 4 anni con funzioni elettive, salve le convocazioni straordinarie. Le convocazioni competono all'Ufficio di Presidenza.
2. L'avviso di convocazione del Congresso, da inviare con lettera raccomandata A.R., o altra modalità che consente il rilascio di una ricevuta, dovrà contenere tutti i punti all'ordine del giorno con l'indicazione del luogo, giorno ed ora e dovrà essere inviato a tutti gli aventi diritto, almeno 30 giorni prima della data della riunione.
3. La convocazione del Congresso può essere altresì richiesta:
  - a. dalla metà dei componenti il Consiglio Nazionale le cui firme saranno autenticate dal Presidente Nazionale o da Pubblico Ufficiale;
  - b. da 1/5 degli associati in regola con il pagamento delle quote, così come previsto all'art. 11, i quali firmano la richiesta davanti ai Presidenti provinciali, che sono responsabili della autenticità delle firme, o innanzi a Pubblico Ufficiale.
  - c. La richiesta, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, andrà inoltrata all'Ufficio di Presidenza affinché provveda alla convocazione. In caso di inerzia dell'Ufficio di Presidenza gli interessati potranno adire il Collegio dei Probiviri affinché convochi, entro 30 giorni, il Consiglio Nazionale per deliberare sui punti previsti nell'ordine del giorno fissato dai richiedenti; quest'ultimo potrà essere integrato da altri punti previsti dall'organo che procede alla convocazione.

### **ART. 33: Composizione del Congresso Nazionale**

1. Il Congresso Nazionale straordinario ed elettivo è composto da:
  - a. i Presidenti Regionali;
  - b. I componenti le Assemblee Regionali;
  - c. gli altri componenti i Consigli Regionali;
  - d. i Presidenti Provinciali;
  - e. il Presidente Nazionale in carica;
  - f. i Consiglieri Nazionali in carica.
2. E' ammessa la delega tra congressisti della stessa Regione.
3. Per le Unioni Provinciali di Trento, Bolzano e Aosta partecipano al Congresso oltre il Presidente Provinciale anche un rappresentante ogni cento associati o frazione (art. 27 1° comma) e i delegati provinciali eletti in ragione di uno ogni 30 associati o frazione superiore a 5 unità in rapporto alla media degli associati del triennio precedente contabilizzato al 31 dicembre (art. 25, 4° comma).
4. Ogni congressista potrà essere portatore di una sola delega. La firma del delegante dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 32, 3° comma, lettera b).
5. Partecipano, con facoltà di parola, coloro che ricoprono incarichi in organismi nazionali dell'Associazione, nonché gli ex Presidenti Nazionali e/o Segretari Generali Nazionali.

### **ART. 34: Compiti del Congresso**

1. Compiti del Congresso Nazionale sono:
  - a) formulare l'indirizzo generale di politica sindacale e indicare gli strumenti di massima per il conseguimento dei fini statutari;
  - b) deliberare sui problemi riguardanti l'attività dell'Associazione e gli interessi degli associati;
  - c) deliberare sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione;
  - d) controllare e indirizzare l'operato del Consiglio Nazionale.
2. Compiti del Congresso Nazionale convocato in sede elettiva sono:
  - a) eleggere il Presidente Nazionale;
  - b) eleggere il Consiglio Nazionale, il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori, il Colle-

gio Nazionale dei Probiviri.

#### **ART. 35: Svolgimento del Congresso**

1. Il Congresso è presieduto da un Presidente eletto dall'Assemblea all'inizio dei lavori. La stessa Assemblea nomina il Segretario verbalizzante.

#### **ART. 36: Consiglio Nazionale**

1. Il Consiglio Nazionale (CN) è l'organo deliberante dell'Associazione per il periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro. Esso si riunisce in via ordinaria, su convocazione dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, almeno una volta ogni due mesi.

2. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed essere inviato, con lettera raccomandata o altra modalità che consente il rilascio di una ricevuta, almeno 15 giorni prima della data di riunione.

3. In caso di comprovata urgenza o necessità i termini di cui sopra possono essere ridotti a giorni 7 ricorrendo al servizio telegrafico, a mezzo fax o posta elettronica con conferma stesso mezzo del ricevente o altra modalità che consente il rilascio di una ricevuta.

4. In via straordinaria il Consiglio può essere convocato:

a) a cura dell'Ufficio di Presidenza Nazionale con delibera a maggioranza dei suoi componenti;

b) a richiesta motivata di almeno 1/3 dei propri membri effettivi, oppure a richiesta di 1/3 delle Unioni Provinciali costituite, oppure di 1/3 dei Consigli Regionali;

c) a cura del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori per motivi inerenti le proprie funzioni.

#### **ART. 37: Elezione del Consiglio Nazionale:**

1. Possono essere candidati al Consiglio Nazionale i componenti il Congresso nonché tutti gli associati effettivi, in regola con il pagamento della quota e con una anzianità non inferiore a 3 anni; la candidatura di questi associati deve essere deliberata prima dal Consiglio Provinciale e poi dal Consiglio Regionale di appartenenza.

2. La presentazione di cui al comma precedente dovrà pervenire all'Ufficio di Presidenza almeno 20 giorni prima della data fissata per la celebrazione del Congresso Nazionale.

3. L'Ufficio di Presidenza provvede ad effettuare le verifiche necessarie e a predisporre apposito elenco da consegnare unitamente all'elenco degli eleggibili componenti il Congresso alla commissione elettorale appena insediata.

4. Il Consiglio Nazionale è composto:

a) da un numero di Consiglieri variabile ottenuto sommando tre contingenti così determinati:

- primo contingente: un Consigliere per ogni Regione nella quale è regolarmente costituito il Consiglio Regionale e uno per ogni Provincia Autonoma;

- secondo contingente: un Consigliere per ogni Regione e provincia autonoma che superi la percentuale media nazionale nel rapporto tra gli associati effettivi ANCL (in regola con il pagamento della quota associativa) rispetto agli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Qualora la percentuale media regionale superi di due o tre volte la predetta media nazionale verranno attribuiti rispettivamente uno o due ulteriori Consiglieri Nazionali. Alle Province autonome e alle Regioni ove è costituita una sola UP potrà essere attribuito al massimo un Consigliere. La rilevazione della percentuale sarà effettuata al 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni del Consiglio Nazionale;

- terzo contingente: un Consigliere per ogni Regione al superamento di ciascuno scaglione pari a 150 associati effettivi calcolati avendo conto della media degli asso-

ciati effettivi, in regola con il pagamento della quota associativa, degli ultimi tre anni. I Consiglieri verranno eletti in sede congressuale normalmente mediante il sistema delle liste contrapposte a base proporzionale, attribuendo i seggi in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun Consigliere.

In caso di liste contrapposte i Consiglieri saranno così attribuiti:

- a. il 75% dei Consiglieri alla lista risultata vincitrice;
- b. il 25% dei Consiglieri alle restanti liste, in proporzione dei voti ottenuti dalla lista e dai candidati, riservando un seggio ad ogni candidato presidente delle liste che abbia ottenuto almeno il 25% dei voti.

Le liste dovranno essere presentate all'Ufficio di Presidenza entro il ventesimo giorno antecedente alla data di fissazione delle elezioni.

Le modalità di svolgimento delle elezioni e di attribuzione dei seggi saranno oggetto di separato regolamento elettorale da approvare dal Consiglio Nazionale.

Le liste presentate dovranno contenere un numero minimo di candidati che consenta il rispetto dei criteri di rappresentatività di cui al comma uno del presente articolo.

- b) dai Presidenti Regionali in carica e dai Presidenti delle Unioni Provinciali di Trento, Bolzano e Aosta;
- c) dagli ex Presidenti Nazionali e/o Segretari Generali Nazionali in costanza d'iscrizione all'ANCL.

5. Il diritto di voto spetta solo ai Consiglieri Nazionali di estrazione congressuale.

#### **ART. 38: Compiti del Consiglio Nazionale**

1. Il Consiglio Nazionale deve attuare ogni iniziativa idonea al conseguimento dei fini statutari, dei programmi e delle direttive indicate o deliberate dal Congresso Nazionale. In particolare spetta al Consiglio Nazionale:

- a) eleggere al suo interno tra i consiglieri eletti in sede congressuale 8 colleghi che con il Presidente Nazionale formeranno l'Ufficio di Presidenza Nazionale;
- b) approvare in riunione ordinaria annuale, entro il 30 giugno, il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed entro il 30 novembre il bilancio preventivo dell'anno successivo;
- c) determinare il contributo annuo dovuto dagli associati per il funzionamento degli organismi sindacali e culturali nazionali, per la stampa e le pubblicazioni dell'Associazione;
- d) esprimere il proprio indirizzo su problemi di carattere sindacale e tecnico-organizzativo;
- e) indirizzare e vigilare sull'operato dell'Ufficio di Presidenza Nazionale;
- f) deliberare l'adesione a Federazioni e Confederazioni sindacali dei liberi professionisti nel rispetto del dettato dell'art. 4;
- g) deliberare quanto previsto al successivo art. 48, secondo comma;
- h) nominare i commissari di cui alla lettera d) dell'art. 41;
- i) nominare i rappresentanti di cui alla lettera f) dell'art. 41;
- j) nominare/revocare il Direttore responsabile degli organi di informazione di cui all'art. 6;
- k) deliberare i gettoni di presenza per il Presidente Nazionale e per gli altri dirigenti chiamati ad incarichi specifici;
- l) predisporre la lista o le liste elettorali necessarie a rappresentare gli associati negli organismi istituzionali nazionali di categoria, sulla base delle indicazioni ricevute dai Consigli Regionali.

#### **ART. 39: Ufficio di Presidenza Nazionale**

1. È composto dal Presidente Nazionale e da 8 colleghi componenti tra cui:

- a) il Vice Presidente Nazionale Vicario;

- b) il Segretario Nazionale Amministrativo;
  - c) il Segretario Nazionale Tesoriere;
  - d) il Coordinatore del Centro Studi Nazionale.
2. Ciascun componente dell'Ufficio di Presidenza Nazionale ha diritto ad un voto.
  3. Le cariche vengono attribuite dal Presidente Nazionale.

**ART. 40: Convocazione dell'Ufficio di Presidenza Nazionale**

1. L'Ufficio di Presidenza Nazionale è convocato e presieduto dal Presidente Nazionale almeno una volta ogni due mesi o quando lo ritenga necessario, oppure ogni qual volta gliene faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti.
2. La convocazione avviene almeno 8 giorni prima della data della riunione con convocazione telegrafica, a mezzo fax o posta elettronica, con conferma stesso mezzo del ricevente o altra modalità che consente il rilascio di una ricevuta.
3. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. L'avviso di convocazione viene trasmesso al Collegio dei Sindaci revisori.

**ART. 41: Compiti dell'Ufficio di Presidenza Nazionale**

1. L'Ufficio di Presidenza Nazionale ha il compito di:
  - a) curare l'applicazione delle norme statutarie, le deliberazioni del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale;
  - b) provvedere alla ordinaria amministrazione dell'Associazione e deliberare su questioni tecnico-organizzative della stessa;
  - c) amministrare il patrimonio dell'Associazione nazionale, redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
  - d) vigilare sul funzionamento degli organi periferici regionali ed occorrendo proporre i nominativi al Consiglio Nazionale dei Commissari nelle Regioni ove manchino le condizioni per la funzionalità dei rispettivi Consigli;
  - e) deliberare sulle convocazioni ordinarie e straordinarie del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale;
  - f) proporre al Consiglio Nazionale la nomina dei rappresentanti dell'Associazione in commissioni, organismi, istituti e organizzazioni a carattere nazionale e internazionale anche all'esterno della categoria sulla base delle segnalazioni pervenute dai Consigli Regionali;
  - g) deliberare, su proposta del Presidente Nazionale, sulla decadenza dei dirigenti nazionali per dimissioni o altre cause, salvo ratifica del Consiglio Nazionale;
  - h) inviare alle Unioni Provinciali e ai Consigli Regionali il bilancio preventivo e consuntivo entro 60 giorni dall'approvazione;
  - i) informare i Consiglieri nazionali, le Unioni Provinciali e i Consigli Regionali sulle iniziative, i lavori e l'attività in genere esplicita nell'interesse della categoria;
  - j) deliberare le ammissioni dei soci onorari;
  - k) convocare annualmente la riunione dei Consigli Provinciali ed dei Consigli Regionali;
  - l) stabilire le modalità di incasso delle quote.

**ART. 42: Il Presidente Nazionale**

1. Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza dell'Associazione, ne è responsabile e ne firma gli atti.
2. Il Presidente Nazionale inoltre:
  - a) esercita le attribuzioni conferite dal presente Statuto;
  - b) dispone dei fondi associativi nell'ambito delle direttive ricevute dall'ufficio di Presidenza Nazionale, firmando gli atti congiuntamente al Segretario Nazionale Amministrativo e/o al Segretario Nazionale Tesoriere;

c) presiede il Consiglio Nazionale.

3. In caso di decadenza o di impedimento dell'incarico di Presidente Nazionale, assume provvisoriamente le funzioni di reggente il Vice Presidente. Nel caso di impedimento l'ufficio di Presidenza Nazionale entro 6 mesi delibera l'indizione del Congresso Nazionale per la nomina del nuovo Presidente Nazionale.

#### **ART. 43: Il Segretario Amministrativo Nazionale**

1. Il Segretario Amministrativo Nazionale è responsabile di tutti gli atti compiuti dall'Ufficio di Presidenza Nazionale e li sottoscrive congiuntamente al Presidente Nazionale e si occupa della gestione amministrativa dell'Associazione.

#### **ART. 44 Il Segretario Tesoriere Nazionale**

1. Il Segretario Tesoriere Nazionale è responsabile di tutti gli atti economici compiuti nell'espletamento della sua funzione e li sottoscrive congiuntamente al Presidente Nazionale. Predispose il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno successivo.

#### **ART. 45: Il Collegio dei Sindaci Revisori**

1. Il Collegio dei Sindaci Revisori è costituito da 3 componenti effettivi e due supplenti. Il presidente dovrà necessariamente essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

2. Può essere eletto a Sindaco Revisore qualsiasi associato in regola con le quote associative purché non ricopra altri incarichi in organi nazionali dell'Associazione, abbia maturato una anzianità di almeno tre anni dalla data della delibera di iscrizione.

3. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente ed esplica le sue funzioni in conformità a quanto disposto dal presente Statuto, comunque nel rispetto degli articoli di legge previsti dal codice civile.

4. In particolare spetta al Collegio dei Revisori Nazionali:

a. di verificare la regolarità delle scritture contabili;

b. di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione. A tal fine partecipa, pur senza diritto di voto, alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio Nazionale;

c. di redigere la relazione al rendiconto consuntivo della gestione annuale.

#### **ART. 46: Il Collegio Nazionale dei Probiviri**

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri si compone di 5 membri di cui tre effettivi e due supplenti.

2. La carica a Probiviro nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

3. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente ed espleta le sue funzioni secondo le norme statutarie, e dei Regolamenti e del codice etico, ferme restando le garanzie di diritto alla difesa.

4. Spetta al Collegio dei Probiviri decidere, in unica istanza definitiva e inappellabile, su controversie insorte tra Organi Nazionali, Regionali, tra un'Unione Provinciale e un Organo Nazionale o Regionale e tra iscritti e Organi Nazionali e Regionali, nonché sui ricorsi avverso le decisioni dei probiviri regionali.

5. Le procedure e le decisioni del Collegio dei Probiviri sono adottate in conformità al Regolamento di Disciplina approvato dal Consiglio Nazionale.

6. Per essere eletto a componente il Collegio Nazionale dei Probiviri è necessario aver superato i 50 anni di età e almeno 10 anni di iscrizione all'Associazione.

### **TITOLO VI**

#### **PATRIMONIO, AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E QUOTA ANNUALE**

#### **ART. 47: Il patrimonio dell'Associazione**

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato per l'Associazione nazionale, per i Consigli Regionali e per le Unioni Provinciali:
  - a) dai beni mobili ed immobili che, per acquisti, lasciti, donazioni o per altri titoli, vengano in possesso degli organi del Sindacato;
  - b) dalle somme accantonate per qualsiasi titolo, fino a quando non siano erogate;
  - c) dalle quote degli associati sia ordinarie che straordinarie.
2. L'inventario dei beni patrimoniali è tenuto costantemente aggiornato annualmente e deve essere presentato dai Consigli Regionali e dalle Unioni Provinciali al Consiglio Nazionale entro, e non oltre, 90 giorni dalla presentazione del rendiconto annuale.
3. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4. L'Associazione si obbliga ad impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ART. 48: Scioglimento**

1. In caso di scioglimento per qualsiasi causa di una Unione Provinciale, o di un Consiglio Regionale, l'eventuale patrimonio dell'Associazione esistente dovrà essere devoluto all'Associazione nazionale.
2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione nazionale, l'eventuale patrimonio esistente dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, con delibera espressa dal Consiglio Nazionale e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ART. 49: Le entrate**

1. Le entrate dell'Associazione nazionale, dei Consigli Regionali e delle Unioni Provinciali sono costituite:
  - a) dall'ammontare delle quote o contributi associativi sia ordinari che straordinari;
  - b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
  - c) dalle somme incassate per atti di liberalità o a qualsiasi altro titolo;
  - d) dalle risorse pubbliche comunitarie, nazionali e regionali stanziare nel campo della formazione e della qualificazione professionale;
  - e) dagli introiti derivanti da convenzioni, dalla gestione dei servizi agli associati e non associati, da società o dalla partecipazione a società operanti nei settori di interesse professionale degli associati nel rispetto delle normative vigenti.
2. L'Associazione nazionale, i Consigli Regionali e le Unioni Provinciali sono tenuti ad istituire conti correnti postali e/o bancari per la gestione dei fondi di pertinenza: a firma congiunta del Segretario Generale Nazionale e del Segretario Tesoriere Nazionale per quanto riguarda l'Associazione nazionale e del Presidente e del Segretario Tesoriere per quanto riguarda i Consigli Regionali e le Unioni Provinciali.

#### **ART. 50: Compensi e rimborsi spese**

1. Dalla nomina a qualsiasi carica associativa non consegue alcun compenso, salvo quanto stabilito dall'art. 38 lettera k). Compete solo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto o per incarichi specifici.
2. Inoltre le spese di partecipazione dei Delegati provinciali, al Congresso Nazionale, sono a carico dei Consigli Provinciali ed in caso di provata indisponibilità economica di questi a carico del Consiglio Nazionale.
3. Le spese di partecipazione ai lavori del Consiglio Nazionale verranno forfetariamente rimborsate nella misura stabilita nel Regolamento di attuazione.
4. Le spese degli incontri annuali dei Consigli provinciali e dei Presidenti Provinciali

saranno disciplinate dal regolamento di attuazione.

#### **ART. 51: Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

#### **ART. 52: Bilanci**

1. L'Associazione nazionale, i Consigli Regionali e le Unioni Provinciali predisporranno, nei limiti di tempo previsti dallo Statuto, la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, sottoponendoli all'approvazione degli organi di competenza.

### **TITOLO VII**

#### **Garanzie della pluralità di espressione sindacale - Modalità e validità dei congressi nazionali, regionali e provinciali**

##### **ART. 53: Presentazione liste elettorali**

1. L'Associazione garantisce al proprio interno la pluralità d'espressione coinvolgendo nei propri organismi elettivi rappresentanti delle espressioni minoritarie.
2. Per l'elezione degli organismi istituzionali nazionali di categoria un numero minimo di 15 Consiglieri Nazionali di estrazione congressuale può promuovere la presentazione di altra lista ANCL che il Consiglio Nazionale è tenuto a recepire adottando le delibere conseguenti.
3. Per le elezioni degli organismi istituzionali territoriali di categoria dovrà essere garantita la presentazione di ulteriore lista qualora promossa da almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto.

##### **ART. 54: Elettorato e incompatibilità (da correggere)**

1. Ogni associato effettivo ha diritto di votare solo se in regola con il pagamento della quota associativa; ha diritto ad essere votato se in regola con il pagamento della quota associativa e se è in regola con gli obblighi formativi per dirigenti stabiliti da apposito regolamento della formazione dei dirigenti e candidati ed approvato dal Consiglio Nazionale, come previsto dall'art. 11 comma 4). Il diritto all'elettorato attivo si acquisisce con l'iscrizione a socio effettivo, quello passivo con il raggiungimento di due anni solari di anzianità di iscrizione. Al regolamento attraverso il quale sarà regolata la formazione obbligatoria per dirigenti e candidati, è demandata la possibilità di ridurre di massimo un anno il predetto periodo di due anni solari. L'anzianità, ai fini del computo del periodo previsto per l'elettorato passivo, in caso di reinscrizione, decorrerà dalla data dell'ultima iscrizione. L'elettorato passivo è altresì riservato al socio che svolge l'attività libero-professionale in forma autonoma, con esclusione degli associati che operino, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma, nell'ambito di strutture sindacali, associative, agenzie interinali e patronati.
2. La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica. La carica di Presidente provinciale è incompatibile con quella di Presidente Regionale.
3. Tutti gli eletti, ai quali sono attribuite cariche sociali nazionali, regionali e provinciali durano in carica anni 4 e possono essere rieletti.
4. Il Presidente Nazionale e il Presidente Regionale possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi e completi.
5. Coloro che vengono eletti negli organismi istituzionali nazionali di categoria, quali rappresentanti dell'Associazione, non possono rivestire cariche nell'Organo sindacale che li ha designati. Colui che viene eletto Presidente nell'organismo istituzionale provinciale di categoria, non può rivestire la carica di Presidente dell'Unione Provinciale o di Presidente regionale.
6. La carica di Consigliere Regionale è incompatibile con quella di Delegato all'Assemblea Regionale

##### **ART. 55: Il voto**

1. Tutte le operazioni che riguardano elezioni di cariche associative sono attuate

mediante voto segreto.

2. In caso di parità di voti tra due eletti prevale l'eletto con maggiore anzianità di iscrizione al Sindacato e in caso ancora di parità è determinante la maggiore età.

#### **ART. 56: Commissioni elettorali**

1. Le operazioni elettorali sono vigilate da una Commissione nominata all'inizio dei lavori dalle rispettive Assemblee.

2. La Commissione, composta di tre membri, elegge al suo interno il Presidente e il Segretario verbalizzante.

3. Essa ha i seguenti compiti:

a) verificare i poteri dei partecipanti alle Assemblee, sulla scorta degli atti forniti dai rispettivi organi competenti;

b) sovrintendere alle operazioni elettorali;

c) redigere appositi verbali che saranno firmati congiuntamente dai suoi componenti e consegnati al Presidente o Commissario in carica, a seconda dell'organismo di cui si tratta, per l'inserimento negli atti dell'Associazione;

d) distruggere le schede elettorali, qualora non vi siano contestazioni prima della chiusura dei verbali;

4. Alle operazioni di scrutinio e di verbalizzazione possono assistere votanti e candidati.

#### **ART. 57: Elenco degli elettori e degli eleggibili**

1. A cura dell'Ufficio di Presidenza Nazionale e del Consiglio Provinciale, rispettivamente per le proprie competenze, sarà rimesso alla Commissione di cui al precedente articolo un elenco completo degli associati elettori ed eleggibili che abbiano diritto al voto.

#### **ART. 58: Convocazione degli eletti.**

1. Entro 30 giorni successivi all'elezione il Presidente Nazionale convoca, con qualsiasi mezzo idoneo ad attestare la ricevuta, gli eletti al Consiglio Nazionale per l'attribuzione delle cariche associative.

2. La convocazione degli eletti nell'Unione Provinciale per l'attribuzione delle cariche di Consiglio verrà effettuata da chi ha riportato il maggior numero di voti.

3. L'insediamento degli organi elettivi, nazionali, regionali e provinciali, avviene anche in caso di ricorsi e salvo l'esito dei medesimi.

#### **ART. 59: Surroghe e sostituzioni**

1. Qualora, per qualsiasi ragione, decada dalla carica un componente degli organi associativi, si procede come segue:

a) ove si tratti di componenti del Consiglio Nazionale di estrazione congressuale e del Consiglio Provinciale con surroga secondo la graduatoria elettorale delle rispettive liste fino all'integrazione del 50% dei suoi componenti; oltre tale limite si procederà al rinnovo totale degli organismi;

b) ove si tratti di delegati all'Assemblea Regionale con surroga secondo la graduatoria elettorale nelle rispettive liste provinciali;

c) ove si tratti del Collegio dei Sindaci Revisori e Proviviri, nazionali, regionali o provinciali, con integrazione dei membri supplenti fino al limite dei medesimi. Oltre tale limite si procede al rinnovo totale delle cariche;

d) ove si tratti di componenti l'Ufficio di Presidenza Nazionale si procederà a nuove elezioni a cura del Consiglio Nazionale.

2. Nei casi sopra previsti i rispettivi organi dovranno provvedere alla ricostituzione del plenum nella prima riunione utile.

#### **ART. 60: Validità delle delibere**

1. Gli organismi del Sindacato, validamente costituiti, deliberano come segue:

- a) Congresso Nazionale Ordinario e Straordinario con la presenza della maggioranza degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti;
- b) il Consiglio Nazionale, in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei componenti, ed in seconda convocazione, da indire nel giorno successivo, con la presenza di almeno 1/5 dei componenti a maggioranza dei presenti;
- c) L'Ufficio di Presidenza Nazionale, il Collegio dei Sindaci Revisori, il Collegio dei Provisori, i Consigli Regionali, i Consigli Provinciali, con la maggioranza dei presenti;
- d) le Assemblee regionali o provinciali, in prima convocazione, con la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto. In seconda convocazione, da fissare almeno un'ora dopo la prima, con la maggioranza dei presenti.

2. A parità di voti, nei consessi di cui alle lettere c) e d), prevale quello di chi presiede.

3. Tutte le convocazioni indicate nel presente Statuto, sono valide se effettuate con modalità per le quali si abbia evidenza di consegna e ricevuta.

4. Le riunioni degli organismi collegiali previsti dal presente Statuto possono essere validamente svolte anche con l'ausilio di modalità telematiche di presenza remota per le quali sia possibile identificare i partecipanti.

#### **ART. 61: Assenze**

1. L'assenza ingiustificata per tre volte consecutive determina la decadenza dalla carica.

2. L'assenza per quattro volte consecutive, anche se giustificata per iscritto, determina analoga decadenza.

3. Per i componenti il Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme già richiamate dal presente Statuto.

#### **ART. 62: Accettazione delle cariche**

Ogni eletto, a qualsiasi livello, dovrà far pervenire l'accettazione della carica cui è stato chiamato entro i trenta giorni successivi l'insediamento di ciascun organismo.

### **TITOLO VIII**

#### **Rapporti con altri sindacati**

#### **ART. 63: Unificazione sindacale**

1. L'Associazione persegue costantemente l'obiettivo della unificazione sindacale della categoria e pone in essere ogni stimolo alla sua realizzazione.

2. Promuove una politica di armonizzazione delle proprie deliberazioni sindacali con quelle delle altre Associazioni dei Consulenti del Lavoro, affinché l'immagine, l'azione e le realizzazioni ne risultino rafforzate nei confronti delle Autorità, della Pubblica Amministrazione e delle altre parti sociali.

3. Gli associati ai sindacati confluiti nell'ANCL manterranno l'anzianità d'iscrizione maturata nel precedente sindacato;

4. Il Consiglio Nazionale potrà stabilire una quota differenziata per gli associati confluiti nell'ANCL per un periodo non superiore a tre anni, compreso l'anno di confluenza.

5. L'Associazione garantisce al proprio interno la pluralità di espressione coinvolgendo nei propri organismi direttivi rappresentanti delle espressioni minoritarie.

### **TITOLO IX**

#### **Disposizioni disciplinari**

#### **ART. 64: Regolamento disciplinare nazionale**

1. Il Consiglio Nazionale approverà il Regolamento disciplinare nazionale e le successive modifiche.

2. Le sanzioni applicabili gradualmente secondo la gravità dei fatti contestati sono:  
a. biasimo;

- b. diffida;
  - c. sospensione fino a un massimo di 6 mesi;
  - d. espulsione.
3. La delibera definitiva e inappellabile del collegio dei probiviri nazionali saranno vincolanti per tutti gli organi dell'Associazione.

#### **ART. 65: Commissariamento**

1. Qualora si verificano fatti o esigenze non risolvibili in via ordinaria, deve essere nominato un Commissario, contestualmente alla delibera di commissariamento:
- a) a livello provinciale da parte del Consiglio Regionale;
  - b) a livello regionale da parte del Consiglio Nazionale su relazione del Presidente, sentiti i Presidenti provinciali interessati. I poteri del Commissario sono quelli dell'organo sostituito;
  - c) il Commissario, entro il termine di sei mesi dalla nomina, pone in essere gli atti per la ricostituzione dell'organo rappresentato;
  - d) i Commissari non hanno diritto di voto qualora partecipino alle Assemblee regionali e nazionali.

### **TITOLO X**

#### **Dei libri sociali**

#### **ART. 66: Libri dell'Associazione**

1. Tutti i libri dell'Associazione che riguardano gli organi nazionali, regionali e provinciali verranno vidimati dai rispettivi Presidenti in carica e l'avvenuta vidimazione verrà verbalizzata dai rispettivi Collegi dei Sindaci Revisori in occasione della prima utile seduta.
2. Qualora venga svolta attività commerciale, tutti i libri dell'Associazione sono tenuti in conformità delle leggi vigenti in materia.

### **TITOLO XI**

#### **Norme transitorie e di prima applicazione**

#### **ART. 67: Rinnovi e norme transitorie**

1. Il primo dei due mandati di cui all'art. 54 comma 4, per il Presidente Regionale, è quello che decorre dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del presente statuto.
2. Per le elezioni del Collegio dei probiviri regionali, la cessazione probiviri provinciali, la composizione delle Unioni Provinciali di cui all'art. 12 comma 6 e per la sostituzione della GEN con l'Ufficio di Presidenza Nazionale si farà riferimento al primo rinnovo successivo all'approvazione dello statuto.
3. Tutte le Assemblee Regionali si devono rinnovare entro 12 mesi dall'approvazione dello Statuto.
4. Per gli organismi provinciali che si rinnovano dopo l'entrata in vigore del presente Statuto i Probiviri di riferimento saranno quelli nazionali fino alle elezioni dei rispettivi collegi regionali dei probiviri.
5. Dopo la costituzione di ogni collegio regionale dei probiviri, decadono tutti i collegi provinciali dei probiviri nell'ambito dello stesso territorio regionale.
6. In caso di costituzione di una nuova Unione Provinciale, a seguito di costituzione di nuova provincia, gli associati iscritti all'Unione Provinciale di appartenenza transitano d'ufficio alla nuova UP, salvo espressa volontà, da comunicare alle predette UP, di conservare l'iscrizione nell'UP di provenienza.

#### **ART. 68: Regolamento di attuazione**

1. Entro 180 giorni dall'approvazione del presente Statuto il Consiglio Nazionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza Nazionale delibererà un Regolamento nazionale di attuazione.

2. Entro 240 giorni dall'approvazione del presente Statuto il Consiglio Nazionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza nazionale, approverà il codice etico, il regolamento disciplinare e il nuovo regolamento per le elezioni congressuali e il regolamento per il Coordinamento giovani.
3. I Consigli Regionali potranno integrare e completare tale regolamento inviandone copia al Consiglio Nazionale.
4. Entro 240 giorni dall'approvazione del presente Statuto il Consiglio Nazionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza nazionale, approverà uno statuto tipo provinciale e regionale.
5. Entro 1 anno dall'approvazione dello statuto tipo regionale e provinciale le Unioni Provinciali e i Consigli Regionali dovranno adeguare il proprio statuto, se adottato, e trasmetterne copia all'Ufficio di Presidenza Nazionale.
6. Il regolamento nazionale definirà le norme per la partecipazione al Congresso dei rappresentanti e dei delegati di cui all'art. 33 delle Unioni Provinciali di Aosta, Trento e Bolzano e di quelle Regioni con una sola Unione Provinciale attiva.

**ART. 69: Norme di rinvio**

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge, al regolamento di attuazione e al Codice Etico che verrà predisposto ed approvato dal Consiglio Nazionale.
2. E' demandato al Consiglio Nazionale il compito di apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie per ottemperare a disposizioni di legge o a provvedimenti amministrativi.

Alessandro Visparelli

Dario Montanaro

Antonio Galdiero-notaio